Luiss
Libera Università
Internazionale
degli Studi Sociali
Guido Carli

CERADI

Centro di ricerca per il diritto d'impresa

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES RULES.
La normativa italiana e le normative straniere a confronto.

Maria Centonze

Maggio 2001

© Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione

INDICE

1. INTRODUZIONE. *4*

2. I DOCUMENTI DELLE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. *6*

3. IL RAPPORTO OCSE. *8*

4. LA NORMATIVA ITALIANA. *10*

4.1 I PRESUPPOSTI APPLICATIVI. *12*

5. QUESTIONI CIRCA LA COMPATIBILITA' DELLA NORMATIVA ITALIANA CFC CON LE NORME COMUNITARIE. ... *23*

6. QUESTIONI CIRCA LA COMPATIBILITA' CON LE NORME DEL TRATTATO DI ROMA RIGUARDANTI LA LIBERTA' DI STABILIMENTO. *25*

7. PROFILI DI INCOMPATIBILITA' DELL' ART. 127 BIS CON LE NORME CONVENZIONALI. *27*

8. LA LEGISLAZIONE CFC VIGENTE IN ALCUNI STATI MEMBRI DELL'OCSE: NORMATIVE A CONFRONTO. *28*

8.1 FRANCIA. *28*

8.2 GERMANIA. *33*

8.2 STATI UNITI. *36*

8.4 REGNO UNITO. *38*

8.5 SPAGNA. *41*

8.6 PORTOGALLO. *42*

CONCLUSIONI. *43*

BIBLIOGRAFIA. ***45***

1. INTRODUZIONE.

Il Collegato alla Finanziaria 2000, approvato con L. 21 novembre 2000 n. 342, ha introdotto anche in Italia una disciplina in materia di società controllate estere conosciuta, in ambito internazionale, con l'acronimo CFC (controlled foreign companies), volta alla tassazione in Italia dei redditi prodotti dalle società controllate estere residenti in Paesi a bassa fiscalità, mediante imputazione al soggetto controllante residente.

Tale disciplina è stata introdotta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi al Titolo IV, avente ad oggetto le "*Disposizioni Comuni*", tramite l'aggiunta dell'articolo 127 bis, intitolato "*Disposizioni in materia di imprese estere partecipate*" e si inserisce tra le misure rivolte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati, posta in essere dai c.d. "paradisi fiscali", ossia da quegli Stati o territori dove si applica un'imposizione sul reddito e/o sul patrimonio pressoché nulla o particolarmente favorevole.

La normativa CFC costituisce, dunque, uno strumento antielusivo e una forma di reazione nei confronti del sempre più massiccio ricorso che si registra a livello mondiale ai suddetti paradisi fiscali o a Stati che, pur non essendo tecnicamente qualificabili come tax havens, dispongono, tuttavia, di una legislazione nelle cui pieghe si annidano discipline di favore relative a talune fattispecie specifiche, con l'evidente scopo di attrarre capitale ed investimenti di provenienza estera.

Si tratta, talvolta, proprio a conferma di tale finalità, di regimi privilegiati detti di ring fencing, in quanto sono riservati esclusivamente a soggetti non residenti ovvero a soggetti che nello Stato di localizzazione non svolgono alcuna attività.

Il fulcro della nuova disciplina è contenuto nel comma 1, che definisce i presupposti soggettivi e oggettivi della fattispecie e ne stabilisce gli effetti sul piano sostanziale.

I successivi commi da 2 a 5 contengono prevalentemente specificazioni rivolte a rendere concretamente operanti i criteri dettati dal comma 1. In particolare:

- il comma 2 specifica l'ambito dei soggetti residenti suscettibili di imputazione del reddito della CFC;
- il comma 3 enuncia la nozione di controllo rilevante ai fini del comma 1, mediante riferimento alla definizione contenuta nell'art. 2359 del codice civile;
- il comma 4 stabilisce i criteri da applicare per l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati;
- il comma 5 descrive le circostanze esimenti che il contribuente può invocare per richiedere la disapplicazione del regime CFC;
- il comma 6 stabilisce le modalità di tassazione del reddito CFC imputato al contribuente ed individua i criteri di determinazione della base imponibile in quelli previsti per la determinazione del reddito d'impresa dal Titolo I, Capo VI del T.U.I.R., con alcune specifiche eccezioni.
- il comma 7, infine, detta i criteri per la tassazione degli utili distribuiti da CFC.[1]

Ciò posto, il presente lavoro si propone, innanzitutto, di ripercorrere brevemente l'iter formativo, sia in seno all'Unione che all'OCSE, delle misure dirette a contrastare il ricorso ai paradisi fiscali; poi, di esaminare le novità più significative introdotte con l'art. 1 della cennata L. n. 342/2000; da ultimo di operare una breve analisi comparata delle normative CFC vigenti nei principali Paesi OCSE.

E' importante precisare, sin d'ora, che l'operatività della disciplina in commento è condizionata all'emanazione da parte del Ministro delle Finanze di più decreti contenenti le relative disposizioni attuative.

2. I DOCUMENTI DELLE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.

Sin dal 1992 le principali organizzazioni internazionali (l'OCSE, l'Unione Europea, le Nazioni Unite e il G7) hanno adottato, pur sulla base di presupposti parzialmente differenti, delle misure volte a contrastare l'evasione fiscale internazionale, la competizione fiscale dannosa nonché il riciclaggio del denaro sporco. In ambito europeo, nel corso del 1992 la Commissione Europea aveva redatto il *Rapporto Ruding* in materia di tassazione delle società negli Stati Membri, i cui principi sono stati successivamente trasfusi in larga parte nel Rapporto OCSE e nel Codice di Condotta elaborato dalla Commissione CE. Più precisamente nel predetto rapporto sono contenute alcune raccomandazioni ed indicazioni, in materia fiscale, che gli Stati membri della Comunità avrebbero dovuto adottare finalizzati a rimuovere le disposizioni distorsive dei regimi fiscali degli Stati che limitano gli investimenti e la detenzione di partecipazioni in altri Stati che a determinare un livello minimo di tassazione dei redditi delle persone giuridiche nonché ad incentivare la trasparenza delle agevolazioni fiscali adottate dagli Stati per attrarre gli investimenti esteri.

Nel corso del 1996, l'Unione Europea ed il G7 hanno costituito un gruppo cosiddetto "per la politica fiscale" (composto dai rappresentanti dei Ministri delle Finanze di ciascuno Stato Membro) incaricato di valutare i regimi tributari degli Stati Membri al fine di individuare le misure fiscali potenzialmente dannose in grado di produrre effetti distorsivi e di pregiudicare il corretto funzionamento del mercato unico.

I lavori del gruppo hanno costituito la base per la produzione dei successivi documenti emanati dall'Unione Europea nonché, soprattutto, del cosiddetto Codice di Condotta.

---

[1] Si veda, in generale, BELLUZZO, *Collegato fiscale alla legge finanziaria per il 2000. Nuova*

Il Codice di condotta contiene essenzialmente l'impegno da parte degli Stati a non introdurre misure fiscali dannose ossia misure che prevedendo in capo alle imprese non residenti un livello impositivo nullo o nettamente inferiore rispetto a quello previsto per le imprese residenti "hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio della Comunità"[2]. In altri termini, con l'adozione del Codice in commento gli Stati membri della UE hanno assunto l'impegno di intervenire nei confronti di tutte le misure fiscali dannose, così come sopra definite, al fine di ricondurle al livello generalmente applicato, in condizioni ordinarie, negli altri Stati.

Anche il Fondo monetario internazionale si è ampiamente interessato alle tematiche connesse alla concorrenza fiscale tra gli Stati, giungendo a formalizzare la proposta di realizzare un organismo internazionale dedicato alla regolamentazione della materia tributaria internazionale, al quale dovrebbero essere attribuiti poteri regolamentari al fine di disciplinare l'imposizione a livello mondiale.

Una delle prime tematiche che hanno formato oggetto lavori svolti dalle Nazioni Unite ha riguardato il riciclaggio del denaro sporco.

Da tale lavoro, nonostante le diverse finalità perseguite, hanno preso le mosse i documenti successivamente elaborati in seno all'OCSE in materia di competizione fiscale dannosa.

---

regola CFC contro i paradisi fiscali in *Il Fisco*, 2001, 4980 ss.

[2] Così il *Codice di Condotta*, paragrafo A.

3. IL RAPPORTO OCSE.

Le tematiche connesse alla concorrenza fiscale dannosa hanno formato oggetto di studio anche da parte dell'OCSE.

Secondo quanto si legge, infatti, nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge poi approvato con la citata L. n. 342 del 2000, l'introduzione di una normativa CFC in Italia "riflette quella di altri paesi industrializzati ed europei, in particolare, e costituisce accoglimento di una esplicita raccomandazione dell'OCSE come forma di reazione alle pratiche di cosiddetta harmful tax competition". E' il caso di rilevare che ci si riferisce alla raccomandazione n.1 del rapporto OCSE pubblicato nel 1998 dal titolo "Harmful tax competition: an emerging global issue" con il quale l'OCSE aveva invitato gli Stati membri privi di sistemi di tassazione sul modello OCSE ad introdurli. Il rapporto, come in esso si legge, "*provide a set of Guidelines and a timetable for OECD member countries to identify, report, and eliminate the harmful features of their preferential regimes. They also provide for a dialogue with non-member economies on how they would apply the Guidelines. To counter the spread of tax havens, the report provide for the Forum to identify jurisdictions that meet specified criteria for being tax havens. The 1998 report also sets out a general framework for a common approach to defensive measures for restraining harmful tax competition*".

E' importante sottolineare che il rapporto "*is not primarily about collecting taxes and is not intended to promote the harmonisation of income taxes or tax structures generally within or outside the OECD, nor is it about dictating to any country what should be the appropriate level of tax rates. Rather, the projet is about ensuring that the burden of taxation is fairly shared and that*

tax should not be the dominant factor in making capital allocation decisions".[3]

In altri termini, il rapporto Ocse si fonda esclusivamente sull' analisi degli effetti che la competizione fiscale dannosa tra gli Stati esplica nei confronti delle attività finanziarie e di prestazioni dei servizi nonché degli strumenti idonei a contrastare le pratiche fiscali dannose.

Il rapporto che è rivolto, dunque, ad individuare e contrastare la concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati nell'ambito delle attività finanziarie e di servizi, individua due categorie di harmful tax practices: la prima è costituita dai paradisi fiscali, cioè da quegli Stati o territori che non sono membri dell'OCSE e i cui ordinamenti fiscali presentano caratteristiche volte a porre in essere una concorrenza fiscale dannosa; la seconda è, invece, costituita dalle pratiche fiscali privilegiate dannose ossia da particolari regimi fiscali, propria sia di ordinamenti giuridici di Stati membri dell'OCSE, sia di altri ordinamenti non qualificabili come paradisi fiscali anch'essi volti a porre in essere una competizione fiscale dannosa.

L'OCSE non sanziona tali harmful tax practices, poiché il rapporto costituisce una mera raccomandazione ai Paesi membri ed è, quindi, privo di efficacia cogente ma sottolinea l'importanza di procedere verso la progressiva eliminazione degli effetti distorsivi determinati dalla competizione fiscale tra gli Stati, sia attraverso la rimozione di tali harmful tax practices, quando poste in essere da Stati membri, sia mediante l'adozione di normative, quali quelle sulle CFC, rivolte a neutralizzare gli effettivi tali distorsioni in capo ai soggetti residenti. Per quanto riguarda l'Italia, dalla relazione governativa al disegno di legge risulta che la disciplina CFC introdotta in Italia è rivolta a corrispondere a tale ultima raccomandazione.[4]

---

[3] *Harmful Tax Competition: An Emering Global Issue*, OCSE Parigi 1998.

[4] Per una diffusa illustrazione dei contenuti del rapporto cfr ANDREOLI, *Il rapporto dell'OCSE sulla concorrenza fiscale dannosa* in *Riv. Dir. Trib.*, 1999, IV, 9 ss.

4. LA NORMATIVA ITALIANA.

Come in precedenza rilevato, anche in Italia la L. n. 342 (in particolare l'art. 1) ha introdotto nel T.U.I.R. l'art.127 bis il quale, appunto, contiene una normativa interna finalizzata a contrastare la delocalizzazione all'estero di società per mere finalità di risparmio fiscale, a prescindere cioè da logiche operative e/o produttive di gruppo.

Sul piano generale, il sistema di tassazione dell'impresa partecipata localizzata in paradisi fiscali adottato dall'Italia (ma anche dalla Francia ed Inghilterra) è il c.d. sistema jurisdictional[5] o su base territoriale in base al quale, una volta stabilito che lo Stato estero di riferimento rientra tra quelli "incriminati", il reddito del soggetto partecipato estero ivi localizzato viene unitariamente ricondotto al controllante residente, indipendentemente dalla diversità delle sue fonti di provenienza.

Va, innanzitutto, precisato che la normativa italiana non è immediatamente applicabile ma necessita, per espressa previsione normativa, di alcune disposizioni attuative. In particolare, lo stesso art. 127 bis ne demanda la predispozione al Ministro delle Finanze, che dovrà emanare un apposito decreto "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" vale a dire, quindi, entro la prima di decade di settembre 2001.

---

[5] Ad esso si contrappone il *sistema transactional* o per tipologia di reddito adottato in USA, Spagna , Danimarca, che fa riferimento al tipo di reddito ed in particolare al *passive income*, al reddito cioè derivante più che dall'esercizio di una effettiva attività economica, dalla produttività insita in cespiti di facile mobilità, quale tipicamente il reddito di natura finanziaria (interessi, royalties, dividendi, capital gains, ecc) . In tal caso, quindi, si prescinde dalla mera localizzazione in sé e si prende in considerazione la natura del reddito prodotto.

Inoltre, lo stesso Ministro delle Finanze dovrà emanare una specifica black list di Paesi a regime fiscale privilegiato, alla cui predisposizione è necessariamente subordinata l'efficacia delle disposizioni in materia di CFC. Poiché l'emanazione della black list non è soggetta ad uno specifico termine, la decorrenza della disciplina CFC risulta incerta; considerato che tale emanazione non ha ancora avuto luogo e, quindi, al più presto, si avrà nel 2001 se ne può dedurre che la disciplina CFC non sarà applicabile prima del periodo d'imposta 2002 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidenti con l'anno solare).

La normativa italiana, nelle sue linee generali, è finalizzata ad attrarre a tassazione in Italia, paese di residenza del soggetto controllante, i redditi prodotti dal soggetto estero partecipato che sia localizzato in Paese a regime fiscale privilegiato. Tali redditi, infatti, prima dell'introduzione dell'art. 127 bis erano assoggettati ad imposizione in Italia solo nel momento in cui confluivano nel reddito della controllante in qualità di dividendi effettivamente distribuiti.

Ora, invece, in base alla nuova disposizione in commento i redditi suddetti sono imputati alle controllanti già a decorrere dal momento di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato nel quale sono stati realizzati e che costituisce il presupposto impositivo per il partecipante residente.[6]

In tal modo, la tassazione del reddito da partecipazione che abbia le caratteristiche su indicate viene ad essere del tutto indipendente dalla volontà del soggetto controllante che, invece, in passato poteva, spesso, "ottimizzare", in relazione alla propria situazione fiscale, il momento della delibera e della effettiva distribuzione degli utili. Attraverso questo meccanismo di tassazione

---

[6] MAISTO, *Il regime di imputazione dei redditi delle imprese estere partecipate (c.d. Controlled foreign companies)* in *Riv. Dir. Trib.*, 2000, 39 ss.

per trasparenza del reddito a prescindere dalla sua distribuzione, quindi, si otterrà l'effetto voluto dal legislatore di anticipare il momento impositivo e di evitare che il controllante rimandi tale evento sine die, semplicemente evitando di distribuire gli utili grazie al controllo del soggetto estero e alla conseguente passibilità di influenzarne le scelte gestionali.[7]

4.1 I PRESUPPOSTI APPLICATIVI.

Per quanto riguarda i partecipanti residenti, i presupposti soggettivi di applicazione della normativa CFC sono stabiliti dal comma 2 che menziona :

- le persone fisiche residenti
- i soggetti di cui all'art. 5 del T.U.I.R.
- i soggetti di cui all'art 87, comma 1 lettera a), b) e c) del T.U.I.R.

L'inclusione delle persone fisiche residenti tra i soggetti destinatari della disciplina CFC sembra prescindere dalla circostanza che esse esercitano un'attività d'impresa in Italia.

Analoga considerazione può formularsi per i soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 87 del T.U.I.R. costituiti dagli enti residenti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. In entrambi i casi, tuttavia, l'assenza di esercizio di impresa in Italia potrà determinare rilevanti difficoltà applicative se non altro perché tali soggetti non sono sottoposti agli obblighi contabili previsti per gli imprenditori residenti e non sembra che questi possano essere fatti discendere indirettamente dall'imputabilità del

---

[7] Come ricordato dalla Circolare Assonime n. 65 del 2000, in ciò la disciplina italiana si differenzia da quella francese, secondo la quale l'imputazione del reddito dell'impresa partecipata estera alla partecipante si verifica il primo giorno del mese seguente l'anzidetta chiusura.

reddito delle CFC la cui contabilità sarà evidentemente tenuta secondo la disciplina dello Stato estero.

Il richiamo all'art. 5 del T.U.I.R. attrae nell'ambito di applicazione della disciplina CFC anche quei soggetti (società semplici, società di persone, società di fatto, società di armamento, associazioni tra artisti e professionisti) per i quali è già prevista l'imputazione dei redditi, per trasparenza, ad altri soggetti (i soci, associati o partecipanti). Se ne dovrebbe dedurre che l'imputazione ex art. 5 si applica anche ai redditi CFC con una sorta di imputazione a cascata: dalla CFC al controllante residente e da questi ai soci, associati o partecipanti, sempre in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Sono esclusi dalla disciplina CFC le stabili organizzazioni all'estero di soggetti non residenti, quali che siano le partecipazioni detenute in società estere. Tuttavia, se da un lato non sussistono dubbi circa la non applicabilità in via normale della disciplina CFC alle stabili organizzazioni all'estero di soggetti non residenti, occorre rilevare la possibile inclusione nel contesto in parola anche dei redditi dei soggetti non residenti ed ubicati in paesi al di fuori dell'emananda black list che siano controllati da soggetti residenti, se prodotti per il tramite di una stabile organizzazione localizzata in uno dei paesi che al contrario saranno inclusi in tale lista.

Il comma 1 dell' articolo in esame prevede esplicitamente che rientrano nel regime di applicazione delle norme riguardanti le controllate estere non solo le partecipazioni detenute da residenti italiani in maniera diretta (c.d controllo diretto) ma anche in maniera indiretta, vale a dire tramite una società a sua volta controllata. La partecipazione si considera rilevante ai fini del regime CFC anche se la stessa è detenuta per il tramite di una società fiduciaria o per interposta persona. A tal proposito va precisato che il termine "persona" va inteso in una accezione ampia in senso conforme all'interpretazione estensiva dello stesso adottata dalla normativa internazionale nel settore fiscale ed in

particolare nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. A tale proposito il Modello OCSE di Convenzione, nel definire la persona all'articolo 3 precisa che questa espressione comprende le persone fisiche, le società e qualunque altro ente composto di persone. Inoltre il Commentario, a tal proposito precisa che il termine persona è usato in senso molto lato e "comprende ogni ente che, sebbene non sia esso stesso un'insieme di persone, è trattato come un corpo sociale ai fini fiscali."

Il presupposto per l'applicazione del regime CFC, ai sensi della normativa in esame, si realizza ogni qualvolta il soggetto residente in Italia detiene direttamente o indirettamente il controllo del soggetto estero posto in paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

L' imposizione dei redditi conseguiti da tale soggetto estero avviene nei confronti dei soggetti residenti italiani in esso partecipanti, in proporzione alle partecipazioni detenute.

Il comma 3 chiarisce che i criteri da prendere a riferimento per stabilire l'esistenza del presupposto del controllo sono quelli fissati dalla normativa italiana all'articolo 2359 del codice civile, a nulla valendo eventuali altri criteri di determinazione del controllo eventualmente presenti nella legislazione dello Stato dove è localizzata la controllate estera.

Tale riferimento espresso all'art. 2359 del c.c. dovrebbe far intendere che la nozione di controllo rilevante ai fini CFC sia comprensiva di tutte le possibili situazioni previste dalla normativa civilistica e quindi sia del controllo di diritto fondato sulla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria che del controllo di fatto fondato sulla disponibilità dei voti sufficienti ad esercitare un influenza dominante nell'assemblea ordinaria ovvero sull'esercizio di un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Su tale base non si comprende agevolmente quanto affermato nella Circolare Ministeriale che considera società controllate "*quelle che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa*" senza fare alcun riferimento al controllo esercitato mediante la disponibilità dei diritti di voto in assemblea. Probabilmente, il chiarimento è rivolto ad indicare che la nozione di controllo da adottare ai fini CFC è quella più ampia desumibile dall'art.2359 che ricomprendendo le situazioni di influenza dominante sulla base di vincoli contrattuali si attaglia forse ad essere applicata anche ai casi (società di persone, enti non societari e trust) nei quali mancando l'organo assembleare o altro ad esso assimilabile il controllo non potrebbe configurarsi sulla base della disponibilità dei diritti di voto.

Secondo il comma 1 " i redditi del soggetto estero partecipato (imprese, società o altri enti quali consorzi, fondazioni o associazioni quando esercitano attività d'impresa[8]) sono imputati a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute", da intendersi nel senso di partecipazioni agli utili.

Sotto il profilo temporale, quindi, il legislatore ha individuato il presupposto dell'imputazione nella chiusura dell'esercizio del soggetto partecipato in luogo del partecipante comportando tale chiusura di norma la predisposizione del bilancio comprensivo di un conto economico o comunque di elaborazioni contabili ad esso assimilabili dalle quali sia possibile

---

[8] Non convince però la tesi secondo cui la ricomprensione nella fattispecie soggettiva delle CFC degli "altri enti" sarebbe subordinata all'esercizio di un'attività d'impresa da parte di tali soggetti. Le obiezioni a tale tesi si fondano sia su elementi di tipo letterale (l'inclusione delle imprese nell'ambito dei soggetti CFC non sembra dover integrare anche la qualificazione degli altri soggetti previsti , ossia le società e gli altri enti, per i quali la disposizione non stabilisce alcuna ulteriore specificazione) e sia sulla ratio della disciplina, tenuto conto che le situazioni di abuso sono in special modo connesse a redditi derivanti da attività isolate (es. plusvalenze) o a redditi conseguiti in assenza di attività (passive income: interessi, dividendi e royalties piuttosto che ad effettive attività d'impresa.

desumere gli elementi reddituali della partecipata. Tuttavia , nel caso degli "altri enti" (es. trust) una data di chiusura dell'esercizio potrebbe non esistere e, dunque, l'imputazione rimarrebbe priva di un obiettivo riferimento temporale. Tale criterio, diversamente dal caso di decorrenza dell'imputazione dalla data di chiusura del bilancio del controllante, risulta idoneo ad evitare il rischio che la distribuzione dell'utile della partecipata estera preceda la sua imputazione al controllante residente secondo le regole CFC in quanto ciò avrebbe potuto comportarne la doppia tassazione, prima come utile distribuito e poi sotto forma di imputazione se si tiene conto che ai sensi del comma 7 la neutralizzazione dell'imposizione sulla distribuzione presuppone che quest'ultima sia successiva all'imputazione.

Sotto il profilo del quantum, secondo la previsione della norma, l'imputazione ai soggetti residenti deve avvenire in proporzione alle quote di partecipazione detenute.

L'applicazione di tale criterio comporta una serie di problemi applicativi che riguardano in particolare:

1. il caso di una CFC posseduta attraverso una catena partecipativa nella quale siano presenti, a livelli successivi di controllo, più società residenti. La relazione della Commissione Finanze del Senato chiarisce che, nell'ipotesi in cui il controllo si realizzi per il tramite di più soggetti partecipanti residenti, l'imputazione del reddito va attuata con riguardo a ciascuno di essi in relazione alle rispettive quote detenute e, di conseguenza, anche in assenza di controllo in capo ad alcuno di essi. L'imputazione del reddito CFC deve realizzarsi, dunque, non solo in capo ai soggetti residenti che direttamente detengono la partecipazione nella CFC o nella sua controllante estera ma anche nei casi in cui le società intermedie residenti non detengano individualmente una situazione di controllo e, dunque, siano destinatarie dell'imputazione del reddito nonostante non abbiano partecipato al disegno di localizzazione dello stesso in un paese a regime fiscale privilegiato con una

conseguente obiettiva difficoltà a far valere eventuali circostanze esimenti ed una ingiusta penalizzazione di eventuali soci minoritari delle partecipate intermedie. Considerata la dubbia razionalità del risultato che scaturisce dal criterio indicato nella relazione è auspicabile che il Ministero adotti orientamenti diversi nelle disposizioni attuative che dovranno essere emanate. In particolare, sarebbe opportuno che tali partecipazioni dirette che individualmente non realizzino una situazione di controllo non siano considerate rilevanti ai fini dell'imputazione del reddito della CFC dovendo computarsi solo in ordine alla verifica del controllo in capo al partecipante di livello più elevato in modo che il reddito della CFC sia imputabile a quest'ultimo tanto in relazione alle partecipazioni detenute direttamente, sebbene individualmente non di controllo, che in relazione a quelle indirette detenute tramite società, residenti o meno, che non realizzino tali condizioni.

2. il caso di partecipazioni a cascata non totalitarie. In tutti i casi di partecipazioni indirette, sia attraverso società estere che attraverso società residenti non si pone un problema di determinazione dell'interessenza effettiva del controllante residente se le partecipazioni intermedie sono possedute al 100%. Tale problema si pone, invece, quando il controllo tra il soggetto residente e la CFC si realizzi attraverso una catena partecipativa costituita da società non partecipate al 100% tenuto conto che la quota di utili della CFC di pertinenza del partecipante diretto, nella trasmissione di esso attraverso la catena di controllo, risulta diluita tutte le volte in cui vi siano soci di minoranza. Una soluzione potrebbe derivare dall'adozione, in via analogica, dei criteri dettati ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La disciplina di tale imposta ammetteva, a certe condizioni, la deduzione dalla base imponibile della frazione di patrimonio netto delle società partecipate residenti corrispondente alle partecipazioni possedute e, per il caso di società residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti stabiliva che la deduzione dalla

base imponibile dovesse computarsi sulla base della percentuale del possesso indiretto.

La trasposizione della percentuale di possesso indiretto nell'applicazione delle regole CFC comporterebbe che l'imputazione del reddito CFC al controllante debba realizzarsi per la percentuale scaturente dal prodotto delle quote percentuali di partecipazione riscontrabili lungo la catena partecipativa estera che consente il controllo della CFC.

3 Quanto detto ai punti 2 e 3 non chiarisce, tuttavia, quale degli elementi potenzialmente espressivi di una partecipazione debba assumersi ai fini dell'imputazione. In sostanza, la partecipazione può essere alternativamente commisurata ai diritti di voto nelle assemblee, al capitale o agli utili, parametri che possono percentualmente differire l'uno dall'altro (potendo taluni di essi essere addirittura assente), mentre la legge non detta specifici criteri ai fini dell'imputazione del reddito CFC. Su un piano generale, deve rilevarsi che ai fini delle diverse norme che presuppongono partecipazioni in società, l'attributo partecipativo considerato di volta in volta rilevante viene prescelto in funzione della specifica ratio di modo che mentre nella prospettiva del controllo si deve ragionare in termini di diritti di voto, quando si tratta di stabilire un criterio di ripartizione di redditi, sia pur determinati secondo criteri fiscali, sembra ragionevole far riferimento all'entità della partecipazione agli utili. Tale ultimo criterio troverebbe, del resto, corrispondenza con quello adottato dall'art. 5 del T.U.I.R. per le società di persone e le associazioni professionali costituenti la fattispecie di imputazione maggiormente analoga con quella CFC. Ma anche su tale aspetto è, comunque, auspicabile che siano forniti chiarimenti ufficiali possibilmente nell'ambito delle disposizioni attuative.[9]

---

[9] STEVANATO,*Controlled Foreign Companies: concetto di controllo e imputazione del reddito,* in *Riv. Dir.Trib.*, I, 2000, 807 ss.

Nel comma 4 vengono indicati i seguenti criteri che un successivo decreto del Ministro delle Finanze dovrà utilizzare per identificare gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato:

1. livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia;
2. assenza di un adeguato scambio di informazioni;
3. altri criteri equivalenti;

La formulazione dell'art. 4 non è di agevole lettura perché non si comprende se la mancanza di un adeguato scambio di informazioni sia condizione alternativa o congiunta con quella riguardante il livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Sul piano letterale, la circostanza che il successivo riferimento ad altri criteri equipollenti sia introdotto da ovvero farebbe propendere per l'alternatività. Tuttavia, ad un esame più attento, i criteri equipollenti possono ben essere alternativi ad una condizione congiunta costituita dal basso livello di tassazione e dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni tenuto anche conto che di per sé, sotto il profilo della ratio, la mancanza di un adeguato scambio di informazioni non sembra poter costituire un presupposto di tassazione potendo corrispondere a tale mancanza un livello di tassazione elevato atteso anche che l'inadeguatezza delle scambio di informazioni sarebbe imputabile se del caso allo Stato italiano.

Per quanto riguarda "il livello di tassazione sensibilmente inferiore", la Circolare ministeriale chiarisce che si tratta di una situazione riscontrabile non solo con riferimento al livello delle aliquote delle imposte di un determinato Paese o del territorio, ma anche alle caratteristiche strutturali dei tributi, la cui applicazione comporti, di fatto, una tassazione inferiore in capo al contribuente. Esempi di tali regimi fiscali privilegiati possono essere quelli che interessano un solo settore economico o determinati tipi di soggetti e non quindi la generalità delle imprese dello Stato estero.

Potranno essere considerati a fiscalità privilegiata, ad esempio Stati e territori le cui aliquote d'imposta siano eccessivamente basse e d altri in cui le aliquote siano paragonabili a quelle italiane ma, in ipotesi, adottino regole generali di formazione della base imponibile notevolmente difformi, con la conseguenza che la tassazione risulti di fatto sensibilmente inferiore.

Per quanto riguarda il riferimento ai criteri equipollenti si rileva che la genericità di esso potrebbe al limite privare di significato concreto la disposizione nel senso di consentire l'applicazione dell'imposta per qualsiasi differenza di tassazione a sfavore dello Stato italiano con l'effetto di rendere possibile la nazionalizzazione dei redditi di società estere in dipendenza di orientamenti occasionali dell'Amministrazione .

Le disposizioni presenti al comma 5 prevedono due condizioni alternative di disapplicazione della norma in esame.

La prima condizione si avvera nei casi in cui il soggetto residente dimostri che il soggetto localizzato nello Stato o territorio con regime privilegiato esercita effettivamente un'attività industriale o commerciale nelle Stato in cui ha sede, come attività comprensiva di ogni attività d'impresa e pertanto senza esclusione delle attività finanziarie, bancarie e d assicurative, secondo le intenzioni del legislatore. Questa prima condizione potrebbe comportare difficoltà sotto il profilo probatorio non vedendosi come lo Stato italiano possa accertare l'effettiva operatività della società estera (o anche controllare le prove al riguardo offerte dal contribuente), soprattutto se controllata indirettamente.

La seconda si avvera, invece, nei casi in cui il soggetto residente, che controlla "il soggetto estero partecipato", dimostri che dalla partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi in paradisi fiscali al fine di usufruire dei trattamenti fiscali privilegiati individuati con i criteri di cui al precedente comma 4. Ad esempio quando "il soggetto estero partecipato"

riceve utili da una stabile organizzazione o da altro soggetto i cui redditi non sono stati sottoposti ad alcun regime fiscale privilegiato. La formulazione letterale della norma si risolve in una tautologia che potrebbe apparire, ad un primo esame, priva di senso. Essa , infatti, afferma la possibilità di disapplicare il regime CFC quando o la CFC non produca reddito il che escluderebbe l'utilità ad avvalersi dell'esimente o quando il reddito della CFC non sia sottoposto a regime fiscale privilegiato il che è una contraddizione con la qualificazione della società come CFC.

Al fine di dar luogo alle richieste dimostrazioni il contribuente ha l'onere di interpellare preventivamente l'Amministrazione finanziaria, attuando la procedura prevista dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 relativa allo "Statuto dei diritti del contribuente".

E' utile notare come, in questo caso, si assiste ad un' inversione dell'onere della prova: è il contribuente che deve fornire dimostrazioni all'Erario di rientrare in uno dei casi sopra riportati e conseguentemente ha l'onere di presentare istanza scritta all'Amministrazione finanzi aria la quale è tenuta a fornire una risposta entro 120 giorni motivando le proprie ragioni; decorso tale termine vige la regola del silenzio-assenso. Nel caso delle CFC, la procedura di interpello è obbligatoria e tale obbligatorietà determina, in caso di omissione della richiesta, la decadenza della facoltà di far valere le esimenti e quindi l'inopponibilità delle stesse nel successivo procedimento di dichiarazione e accertamento. L'obbligatorietà dell'interpello introduce, quindi, nel sistema un elemento non agevolmente qualificabile in sede sistematica, non essendo chiaro se il suo mancato esperimento costituisca un presupposto d'imposizione o se, invece, il suo esercizio costituisca un onere procedimentale che determina preclusioni solo in tale contesto, senza modificare la fattispecie impositiva.

Anche se la soluzione preferibile sembra essere la seconda, l'effetto preclusivo che conseguirebbe al mancato interpello sembra essere eccessivo

in un contesto non meglio disciplinato quanto ai modi e ai termini di esercizio, considerando che il contribuente potrebbe ritenersi estraneo alle fattispecie per carenza di altri elementi, poi riconosciuti esistenti dall'Ufficio e solo in questa sede avere interesse a provare l'esistenza delle esimenti.[10]

I commi 6 e 7, infine, contengono regole finalizzate all'eliminazione della doppia imposizione. Innanzitutto, la determinazione dei redditi della partecipata estera avviene, ai sensi del comma 6 dell'art.127 bis, secondo i principi contenuti nelle norme che disciplinano il reddito d'impresa. In ordine alle modalità di tassazione dei redditi in parola, il citato comma 6 prevede che "I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e comunque non inferiore al 27%. Tale previsione risponde ad esigenze di cautela. In tal modo,infatti,si impedisce che gli eventuali risultati negativi del soggetto residente in Italia possano sterilizzare tale reddito e che eventuali perdite della CFC possano abbattere il reddito del soggetto controllante residente. E' inoltre previsto che al momento della tassazione dei redditi esteri attribuiti al soggetto italiano, sono ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero, in via definitiva , sugli stessi redditi dal soggetto estero controllato, secondo quanto previsto dall'art. 15 del T.U.I.R.

Inoltre, quando gli utili saranno effettivamente distribuiti, gli stessi non concorreranno alla formazione del reddito del soggetto italiano fino all'ammontare del reddito già assoggettato a tassazione secondo le regole dettate nel comma 1 anche negli esercizi precedenti.

In tale fase, le stesse imposte già assolte nel Paese estero sulla parte di utili che non concorrerà alla formazione del reddito sono ammesse in detrazione

---

[10] GUERRA, *Riflessioni critiche e spunti sistematici sulla introducenda disciplina delle controlled foreign companies (art. 127 bis del TUIR)* in *Rass. Trib.*2000, 1399 ss.

sino a concorrenza delle imposte applicate al momento della tassazione degli utili precedentemente attribuiti, diminuiti degli importi già ammessi in detrazione in tale precedente occasione.

Tali disposizioni hanno evidentemente il fine di evitare una doppia imposizione in Italia di cespiti sostanzialmente riferibili ad uno stesso reddito.[11]

5. QUESTIONI CIRCA LA COMPATIBILITA' DELLA NORMATIVA ITALIANA CFC CON LE NORME COMUNITARIE.

Posto che le norme comunitarie sono sovraordinate a quelle interne degli Stati Membri, anche se successive, va valutata la compatibilità di esse con la disciplina CFC introdotta in Italia.

Innanzitutto, la normativa italiana CFC sembra essere incompatibile con la direttiva 90/435/CEE del 23 Luglio 1990 (c.d. direttiva madri e figlie) concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi la quale presuppone che, in ambito comunitario, la potestà impositiva sugli utili di una società sia riservata allo Stato di residenza.

Questa direttiva risolve il problema della possibile doppia tassazione economica che si avrebbe, in ambito trasnazionale, qualora i dividendi fossero tassati nello Stato di residenza del socio attraverso la rinuncia, per lo Stato di residenza del socio, alla tassazione degli utili della società figlia a favore dello

---

[11] POLLARI-PERLINI, *Luci ed ombre delle recenti disposizioni fiscali interne a portata ultraterritoriale, il nuovo art. 127 bis del TUIR* in *Il Fisco*,2001, 300 ss; ANELLO, *Controlled foreign companies rules: luci ed ombre,* in *Corr.Trib.*, 2000, 161 ss.

Stato di residenza di tale società, a condizione che la società figlia sia soggetta alle ordinarie imposte sui redditi in tale Stato.

Va rilevato che l'imputazione del reddito della società figlia comunitaria al controllante residente in Italia, in applicazione della disciplina CFC, sarebbe in contrasto con la ratio dell'esenzione dei dividendi. Né, al riguardo, è opportuno evocare l'art. 4 della direttiva che ammette l'eliminazione della doppia imposizione economica con il metodo del credito d'imposta indiretto sia perché si tratta di una scelta diversa da quella operata dal legislatore italiano e sia perché, comunque, il criterio indicato implica una possibile limitata tassazione dell'utile distribuito e non , come sarebbe nel caso di applicazione della disciplina CFC, di un diverso ammontare scaturente dalle regole fiscali relative alla determinazione del reddito d'impresa prodotto.

Inoltre, appare molto discutibile che dalla disciplina CFC possa derivare il sostanziale disconoscimento unilaterale di regimi interni degli Stati dell'Unione accettati e riconosciuti dalla direttiva .Infatti, non sembra che tali regimi fiscali di favore siano confliggenti con la direttiva "madri e figlie": non appare possibile, cioè, che lo Stato italiano disconosca unilateralmente gli effetti degli anzidetti regimi fiscali privilegiati per tutte le società estere che ne fruiscono che, occasionalmente abbiano quale unico elemento di collegamento con lo Stato italiano il controllo da parte di un soggetto residente in tale Stato. In particolare, si tratterebbe di una violazione del principio di cooperazione sancito dall'art.5 del Trattato di Roma, in forza del quale gli Stati membri devono assicurare l'esecuzione non solo degli atti derivanti dal Trattato ma anche di quelli emanati dalle istituzioni della Comunità.

Tutto ciò premesso, si segnala, comunque, che nella seduta del 4-10-2000, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad esercitare il potere regolamentare, ai fini dell'individuazione degli Stati o territori aventi "regimi fiscali privilegiati" nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti" e in

particolare della direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.[12]

6. QUESTIONI CIRCA LA COMPATIBILITA' CON LE NORME DEL TRATTATO DI ROMA RIGUARDANTI LA LIBERTA' DI STABILIMENTO.

La disciplina italiana CFC sembra, inoltre, presentare elementi di conflitto con il primo paragrafo dell'art. 43 del Trattato di Roma alla stregua del quale "le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro".

A tal riguardo, la Corte di Giustizia Europea ha più volte ribadito che "se la fiscalità diretta è di competenza degli Stati membri dell'Unione, ciò non toglie che l'esercizio di questa competenza non può prescindere dal rispetto diritto comunitario". Occorre, quindi, verificare se la nuova disciplina possa costituire effettivamente una restrizione al principio della libertà di stabilimento di cui agli articoli 43-48 del Trattato di Roma e se la sua introduzione possa essere giustificata con motivazioni antielusive.

La libertà di stabilimento consiste nel diritto di ciascun cittadino di uno Stato membro ad esercitare in un altro Stato dell'Unione un'attività non salariata alle stesse condizioni poste dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. In particolare, il divieto sancito dall'art. 43 del Trattato

---

[12] ROTONDARO, *Note minime di compatibilità dei regimi fiscali cfc con il diritto comunitario. Alcune riflessioni sul caso italiano,* in *Riv.Dir.Trib., 2000, 517 ss.*

impedisce le restrizioni relative a due distinte tipologie di stabilimento: lo stabilimento c.d. “a titolo principale” che si riferisce alla costituzione di una sede principale e lo stabilimento c.d. “a titolo secondario” che attiene all’apertura di agenzie, succursali o filiali. Le norme sulla libertà di stabilimento sono primariamente dirette ad assicurare il beneficio in “entrata”, cioè l’applicabilità anche nei confronti del soggetto di un altro Stato membro della normativa nazionale di favore in vigore nel Paese ospitante. Tuttavia, il diritto si presta ad una doppia chiave di lettura, riconoscendosi comunemente anche il cosiddetto diritto di stabilimento “in uscita”. In altri termini, le disposizioni comunitarie in commento vanno intese anche nel senso di vietare l’ostacolo da parte dello Stato membro di origine allo stabilimento di una società in un altro Stato membro.

La disposizione contenuta nell’art. 127 bis costituisce sicuramente una “restrizione all’uscita” avendo la finalità di dissuadere le società italiane dal costituire strutture in Stati o territori comunitari considerati dall’Amministrazione italiana a regime fiscale privilegiato.

Infatti, se una società italiana partecipa ad una società estera residente in un paese non considerato a fiscalità privilegiata, la società italiana non può essere tassata in Italia in base ai redditi della società partecipata (salvo il caso di distribuzione di dividendi); se, invece, la partecipata è residente in un paese considerato a fiscalità privilegiata , il suo reddito è, comunque, tassato in Italia. Trattandosi di una barriera fiscale in uscita la sua ammissibilità potrebbe sostenersi solo se la si considerasse come norma antielusiva. Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea emerge che uno Stato può contrastare l’elusione e l’evasione fiscale con disposizioni dirette specificamente all’inopponibilità di strutture artificiose aventi lo scopo di aggirare la legge nazionale; in sostanza a contrastare il c.d. abuso del diritto.

In linea di principio, l’art. 127 bis sembra collocarsi in questa prospettiva anche se la finalità è perseguita con un regime sostanziale, fondato su una presunzione legale di possesso del reddito estero per il solo fatto che esso sia

conseguito da una società controllata residente in un Paese a bassa fiscalità. In tale contesto, quindi, l'abuso del diritto non deve essere provato nel caso specifico ma è presunto in base al solo livello di tassazione dell'impresa notevolmente inferiore a quello applicato nelle Stato di residenza della partecipante.[13]

7. PROFILI DI INCOMPATIBILITA' DELL' ART. 127 BIS CON LE NORME CONVENZIONALI.

Un altro problema è se le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni possano essere in conflitto con l'applicazione dell'art. 127 bis qualora la società partecipata risieda in uno Stato che ha stipulato con l' Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni .

In particolare, la questione verte sull'art. 7 del modello OCSE denominato "utili delle imprese", inserito nella maggior parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, in base al quale gli utili di una impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza di tale impresa, conseguendone l'esclusione dalla tassazione del reddito di imprese non residenti che non svolgano la loro attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione.

Al riguardo, va rilevato che la disciplina CFC appaia confliggere con la norma convenzionale, sotto il profilo che l'utile dell'impresa residente nello Stato convenzionato risulterebbe tassabile in Italia anche in assenza di stabile organizzazione. Non solo, infatti , lo stesso reddito verrebbe potenzialmente tassato da due Stati ma anche nel caso di tassazione estera ridotta, l'Italia

---

[13] PEZZUTO, *Il nuovo regime in materia cfc (Controlled foreign companies)* in *Il Fisco,* 2001, 1472 ss.

vanificherebbe l'eventuale rinuncia alla pretesa impositiva dello Stato estero che la Convenzione riconosce come esclusiva.

Si tratta, in realtà, di una questione complessa la cui soluzione definitiva richiederebbe maggiori approfondimenti. Non appare casuale, del resto, che gli Stati nei quali è stata introdotta una disciplina CFC stiano provvedendo alla rinegoziazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni onde esplicitare l'applicabilità di tale disciplina .

Va, infine, rilevato che l'Amministrazione finanziaria italiana appare essere di diverso avviso avendo essa precisato, pur senza particolari motivazioni, che le disposizioni introdotte dalla normativa in esame non appaiono in contrasto con quelle convenzionali e che, pertanto, si dovranno ritenere operanti anche in presenza di convenzioni che non contengono apposite clausole dirette a salvaguardare l'applicabilità della normativa CFC.[14]

8. LA LEGISLAZIONE CFC VIGENTE IN ALCUNI STATI MEMBRI DELL'OCSE: NORMATIVE A CONFRONTO.

8.1 FRANCIA.

Introdotta nel 1980, la disciplina francese delle CFCS è stata modificata nel 1992 e nel 1998. L'originario art. 209B del *Code General des Impots* che regolava l'ipotesi di soggetti non residenti controllati da società residenti in Francia è stato suddiviso in due parti: il paragrafo I riguarda i soggetti non residenti controllati

[14] PEZZUTO, cit, 1475.

anteriormente al 3settembre 1992, il paragrafo I bis risulta applicabile qualora la partecipazione nel soggetto non residente sia stata acquisita successivamente tale data.[15]

Nel 1998 è stato introdotto un ulteriore articolo, il 123 bis, che ha esteso la normativa cfc anche alle persone fisiche residenti in Francia.

Dunque procedendo per gradi ci occuperemo dapprima dell'art. 209 B.

In base al paragrafi I il soggetto estero si considera controllato quando la partecipazione nello stesso sia pari ad almeno il 25% del capitale mentre in base al paragrafo I bis si individuano due indicatori alternativi della partecipazione di controllo: la partecipazione pari a almeno il 10% del capitale[16] o dei diritti di voto ovvero la partecipazione il cui costo sia di almeno 150 milioni di Franchi francesi[17].

La partecipazione può essere diretta o indiretta .

La partecipazione indiretta può configurarsi in due casi:

- nel controllo a cascata (controllo attraverso una o più società controllate);
- nel controllo esercitato attraverso una *community interests* (si pensi ad esempio alle partecipazioni detenute dai dipendenti o dirigenti di diritto o di fatto della società stessa; alle partecipazioni detenute da un'altra società il cui socio di maggioranza è anche socio maggioritario della società controllante francese).

Per quanto riguarda il soggetto estero partecipato, l'Amministrazione finanziaria ha considerato assoggettabili alla normativa CFC oltre alle imprese

---

[15] L'intervento del legislatore nel 1992 è stato dettato dalla necessità di coordinare la normativa CFC con la direttiva *madre-figlia*.

[16] L'abbassamento della percentuale di controllo da l 25% al 10% è in linea con l'esigenza di armonizzare il regime CFC con il regime *sociètes mères et filiales*.

[17] Il valore della partecipazione viene individuato o in base al costo di acquisto o la valore di conferimento o al valore normale e sono incluse le somme che da un punto di vista fiscale sono considerate accessorie al costo di acquisto.

e alle società anche le stabili organizzazioni di società francesi localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato.

Per Stato o territorio avente un regime fiscale privilegiato si intende quello in cui l'aliquota fiscale effettiva è inferiore ai 2/3 dell'aliquota ordinaria francese.

La normativa francese a differenza di quella di altri Paesi non prevede un elenco di Stati da considerare paradisi fiscali. Di conseguenza l'identificazione di tale condizione avverrà e attraverso l'analisi del regime fiscale ivi applicato e attraverso la comparazione dell'onere fiscale effettivamente sopportato dalla CFC con quello che le sarebbe stato applicato se gli stessi redditi fossero stati prodotti da una società situata in Francia. Inoltre, nel valutare il livello di imposizione nello Stato della partecipata bisognerà considerare le regole di determinazione del reddito vigenti in Francia.

Considerando la finalità antielusiva dell'istituto *de quo* (colpire l'accumulo di redditi presso una controllata estera nella forma di utili indivisi egli effetti dell'uso patologico del differimento di imposta) il legislatore francese ha considerato talune ipotesi di esclusione della normativa. Infatti la normativa in commento non si applica:

- se la società francese dimostra che la costituzione della CFC non è finalizzata a proteggere fiscalmente gli utili in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato[18]
- se il soggetto estero svolge principalmente un attività effettiva commerciale (di produzione e trasformazione di beni) o industriale (attività mercantili) nel mercato locale. L'attività industriale o commerciale deve essere l'attività principale della cfc: il fatturato locale

---

[18] Come ben sottolineato da MAGENTA e VALDONIO "*Istruzioni ministeriali sulla nuova normativa CFC francese*" in *il Fisco* n. 19/99, 6629 "Non devono essere presi in considerazione i motivi della costituzione della CFC bensì gli effetti della sua localizzazione e delle operazioni da essa svolte". Ed inoltre AA.VV., in International Tax Review, July/August 1999 "Only the impact (i.e.the consequences) of this location is taken into consideration and not the reason which have guided this move".

deve essere superiore al 50% del fatturato totale della CFC. L'Amministrazione finanziaria ritiene che le società Holding non possono beneficiare di detta esimente;

- se la partecipazione in una società estera è detenuta per meno di 183 giorni e ceduta prima della fine dell'esercizio/anno. I redditi della CFC imputati alla società francese sono sottoposti a tassazione separata. Data le modalità di tassazione consegue che detto reddito non potrà essere compensato con le perdite della società francese. Diversamente le perdite del soggetto estero potranno essere portate in diminuzione dei propri redditi relativi ai periodi di imposta successivi. (mai oltre il quinto).
- Il reddito della CFC si presume percepito il primo giorno successivo alla chiusura del periodo di imposta del soggetto estero ed è determinato secondo la normativa tributaria francese.
- L'eliminazione della doppia imposizione è realizzata attraverso la previsione di un credito per le imposte assolte all'estero dal soggetto partecipato. Inoltre nell'ipotesi di partecipazione indiretta i redditi corrispondenti ai diritti detenuti a mezzo di un'altra impresa già assoggettata alla normativa CFC non saranno tassati in capo alla controllante francese. Delineata la disciplina CFC francese non può a questo punto trascurarsi di considerare il problema della sua compatibilità sia con le Convenzioni internazionali sia con il diritto comunitario.

L'Amministrazione finanziaria francese sì è pronunciata per la compatibilità con le Convenzioni sebbene due delle tre pronunce giurisprudenziali dei Tribunali amministrativi siano di segno opposto. Infatti, mentre nel caso Schneider 1995, il Tribunale Amministrativo di Parigi ha sostenuto la compatibilità dell' art. 209B CGI con l' art. 9 della Convenzione Francia -

Svizzera[19], nei casi Strafor Facom 1996 e Remy Cointreau 1999, Il tribunale amministrativo ha mutato orientamento ribadendo l'incompatibilità dell'art.209B con l'art. 9 della Convenzione.

Non resta quindi che attendere di conoscere la posizione del Conseil d'Etat.

Si deve segnalare in merito la tendenza ad includere nei più recenti trattati conclusi dalla Francia clausole che valgono l'applicazione delle norme CFC.

L'estensione della disciplina CFC anche a partecipate situate in Paesi UE impone una riflessione sulla compatibilità con il principio della libertà di stabilimento prevista nel Trattato istitutivo.

La dottrina francese[20] ha espresso giudizio di conformità seppure fondando le proprie ragioni su argomentazioni quali l'esclusiva applicazione del principio della libertà di stabilimento al Paese di destinazione piuttosto che al Paese di origine chiaramente superate dalle successive elaborazioni della Corte di Giustizia .[21]

L'Amministrazione finanziaria in più riprese ha ribadito la compatibilità delle due norme (CFC e libertà di stabilimento):nell'istruzione ministeriale del 6 marzo 1992 e nella circolare del 17 aprile 1998 "*Societès ètablies dans des Pays à fiscalitè privilègiee*" BOI 4H-3-98.

A questo punto ritornando alla suddivisione iniziale, passiamo ad analizzare brevemente l'art. 123 bis introdotto nel 1998.

---

[19] La società Shneider contestava la sottoposizione ad imposizione per gli esercizi81-82 e 82-83 dei redditi della sua filiale svizzera "Paramer" di cui aveva il controllo. L'Amministrazione riteneva applicabile l'art. 209B a causa del regime privilegiato vigente in Svizzera. Infatti la filiale era tassata ad una aliquota effettiva inferiore ai 2/3 dell'aliquota ordinaria francese. Il Tribunale confermava l'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

[20] DIBOUT, *L'article 209B du CGI estil compatibòe avec les convcentions fiscales internationales et le droit comunautairrre?* In *Droit fiscal* 44/1990, 1485 ss.

[21] Si veda la sentenza Imperial Chimical Industries, causa C- 264/96:" sebbene così formulate le norme relative alla libertà di stabilimento mirino in special modo ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione e corrispondente alla definizione dell' art. 58 del Trattato.

Come anticipato tale articolo si applica alle partecipazioni (vi rientra solo la detenzione del 10% del capitale) detenute da persone fisiche.

La disciplina applicabile è decisamente più semplice. Infatti non sono previste le circostanze esimenti, il reddito imputato al soggetto partecipante è riqualificato quale reddito di capitale e il problema della doppia imposizione è risolto con la deducibilità del reddito imputato al residente francese delle imposte pagate all'estero dalla CFC.

Occorre infine rilevare la sussistenza di obblighi informativi gravanti sui soggetti francesi. Infatti il soggetto francese che detiene il controllo deve presentare una dichiarazione che consenta di individuare le società estere partecipate (denominazione della CFC, sede legale, finalità e natura dell'attività svolta, residenza fiscale, percentuale di detenzione diretta o indiretta della società controllante).

8.2 GERMANIA.

La Germania è stato il primo paese della Comunità Europea ad adottare la norma CFC nel 1972. Si considera CFC una società situata all'estero in cui oltre il 50% delle azioni ordinarie o dei diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Germania. Tuttavia è necessario anche che la società estera sia tassata ad una aliquota effettiva inferiore al 30%.

Riprendendo la distinzione tra *sistemi transactional* e *sistemi jurisdictional* la Germania è da annoverare tra i primi in quanto l'operatività dell'istituto CFC è limitata solo a determinate tipologie di reddito: *i passive income.*

Tuttavia non vi è una chiara indicazione di ciò che deve essere incluso nella categoria passive income in quanto definita per esclusione. Costituiscono infatti passive income tutti i redditi che non possono essere qualificati come redditi

attivi. Sono per esempio classificati redditi attivi quelli derivanti da attività agricole o forestali manufatturiere, bancarie o assicurative commerciali di servizi certi tipi di royalties, dividendi da controllate estere che esercitano attività da cui derivano redditi attivi.

Nella sezione 8 dell' AUSSENNSTEURGESETZ (ASTG) sono indicate le categorie di redditi da considerare attive sebbene si sottolinei che la "*section 8 of the AstG includes a complicated and confusing catalogue of active businesses*".

L'esigenza di circoscrivere il campo di applicazione della norma CFC ha imposto la previsione di alcune cause di esclusione:

- quando il reddito derivante dall'investimento di capitale è inferiore al 10% del reddito totale lordo generato dalla CFC e se non supera i 120.000 marchi tedeschi.
- quando la controllante è una "*country*" holding o "f*unctional*" holding. La "country" holding è una società che detiene direttamente almeno il 25% delle azioni di un'altra società che ha la propria sede legale o direzionale nello stesso territorio della holding. La "country" holding deve derivare almeno il 90% del reddito lordo dal reddito definito attivo.

La functional holding è una società che possiede almeno il 25% delle azioni in un'altra società. Le due società devono essere funzionalmente collegate e il reddito della partecipata deve derivare tutto o per la maggior parte dalle attività elencate nella lista della sezione 8 ASTG.

La partecipazione può essere diretta o indiretta.

L partecipazione indiretta può configurarsi in due casi:

- nel controllo a cascata (controllo attraverso una o più società controllante);
- nel controllo esercitato mediante una *community interests* (si pensi, ad esempio alle partecipazioni detenute dai dipendenti o dirigenti di diritto o di fatto della società stessa; alle partecipazioni detenute da un'altra

società il cui socio di maggioranza è anche socio maggioritario della società controllante tedesca).

Nell'ipotesi di controllo a cascata la normativa fiscale tedesca prevede che "ogni imposta applicata sui redditi di una CFC in base alla normativa vigente presso un paese terzo genera un diritto ad un credito d'imposta (nei limiti dell'ammontare delle imposte tedesche calcolate sul reddito CFC attribuibile ai contribuenti tedeschi) ai fini del calcolo delle imposte sui redditi dovute in Germania. In questo modo la Germania riconosce un diritto primario alla tassazione all'Amministrazione finanziaria del paese ove è residente l'azionista più prossimo alla CFC nella catena delle partecipazioni."

Per Stato o territorio a regime fiscale privilegiato si intende quello in cui l'aliquota effettiva sia inferiore al 30%. L'Amministrazione finanziaria ha predisposto un elenco di Stati le cui basse aliquote o i privilegi accordati possono destare preoccupazione.

Il reddito CFC si presume percepito nell'ano successivo a quello della generazione presso la CFC ed è determinato secondo la normativa tributaria tedesca. Pertanto le perdite saranno trattate secondo il diritto tributario tedesco e cioè saranno portati in diminuzione dei redditi relativi ai periodi di imposta successivi. Non è ammesso la compensazione delle perdite CFC con quelle proprie dell'azionista.

Diversamente dalla disciplina francese i trattati sulla doppia imposizione possono pregiudicare l'applicazione della norma CFC. L'Amministrazione fiscale tedesca impone ai propri contribuenti una serie di obblighi informativi. Infatti sono tenuti ad indicare in una dichiarazione informativa speciale gli estremi delle partecipazioni in società straniere così che l'Amministrazione sia in grado di determinare sei contribuenti tedeschi possiedano complessivamente più del 50% delle azioni della CFC.

8.2 STATI UNITI.

Una efficace politica antielusiva, in materia di CFC è stata svolta dagli Stati Uniti sin dagli anni 30 . Al 1937, infatti, risale la prima disciplina presente nel Foreign Company Provisions (FPHC) e poi modificata nel 1993 adattata alle mutate condizioni del mercato ed inserita nella Subpart F dell' Internal Renenue Code.

La principale categoria di redditi colpita dalla normativa è rappresentata dai proventi delle *Foreign Base Companies* (FBC): organismi che operano all'interno dei gruppi societari e consentono attraverso la loro struttura specializzata di realizzare delle cospicue economie di scale.

Assumono rilevanza a tal proposito i c.d. Passive income i quali nella normativa statunitense prendono il nome di "Foreign personal holding company incombe" e che sono costituiti da ogni tipo di rendita: dividendi relativi alla detenzione di partecipazioni , interessi, royalties, guadagni derivanti dallo scambio di valute estere nonché quelli relativi al possesso di interessenze in trusts e società di persone.

Accanto a questa categoria principale la legge americana prevede altri quattro gruppi di redditi di tipo attivo: i "Foreign base company sales income" derivano dalla intermediazione commerciale di beni prodotti e rivenduti al di fuori del paese di costituzione della CFC, i "Foreign base company shipping incombe" dall'esercizio di attività commerciale con l'estero attraverso l'utilizzo di mezzi navali o aerei, i Foreign base company services income dalla prestazione di servizi per conto di soggetti collegati alla CFC ed infine i Foreign bae company oil related income dalle attività di estrazione lavorazione immaganizzamento distribuzione e vendita del petrolio degli altri idrocarburi.

La disciplina si applica a tutte le società estere il cui capitale è detenuto direttamente o indirettamente per almeno il 50% da azionisti statunitensi cioè persone fisiche o giuridiche titolari almeno del 10% dei diritti di voto.

Dal 1993 sono assoggettati a tale regime anche i passive income che rappresentano una quota superiore al 25% delle attività della controllata estera quando essa è assoggettata ad una aliquota d'imposta che rende applicabile la normativa CFC.

Tali condizioni sono necessarie ma non sufficienti ai fini dell'assoggettamento ad imposizione secondo il regime statunitense: è altresì indispensabile che il paese di residenza della CFC sia considerato a regime fiscale privilegiato situazione che si verifica quando alla controllata estera sarebbe applicabile un'aliquota inferiore al 31, 5% (minore del 90% rispetto a quella statunitense).

La legge prevede importanti deroghe alla applicazione della disciplina CFC verificandosi le quali non incombe alcun obbligo dichiarativo in capo al soggetto.

- se i redditi sono stati tassati nelle stato di residenza della CFC con un'aliquota effettiva superiore al 90% di quella prevista negli Stati Uniti.
- se il totale dei foreign base income non supera il 5% del reddito lordo complessivo di esercizio o l'ammontare di un milione di dollari.

Da tale analisi si evince che la normativa in questione che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento fondamentale in materia pur costituendo un equilibrato tentativo di contemperare finalità antielusiva e libertà di esercizio della attività commerciale industriali ha un ambito applicativo assai vasto in virtù del quale tale disciplina si caratterizza rispetto e a quelle europee per maggior estensione e per una particolare aggressività.

Si tenga presente infine che a colmare le eventuali lacune della normativa è stato predisposto un apposito gruppo di norme sulle Foreign Investments Companies (FIC) le quali risultano idonee a perseguire le forme di elusione più modeste poiché non richiedono alcuna soglia minima di partecipazione .

In questo caso a differenza di quanto si verifica con il regime CFC l'azionista statunitense dovrà includere nel proprio redditi non solo i passive income ma anche tutti i redditi riconducibili ad un active business della FIC.[22]

8.4 *REGNO UNITO.*

La disciplina CFC introdotta nel Regno Unito è assai più giovane di quella statunitense introdotta nel 1984 è stata poi modificata quattro anni dopo con il Corporation Taxes Act. Per attribuire il redditi prodotto dalla controllata estera alla casa madre viene utilizzato il sistema della base territoriale secondo il quale senza alcuna distinzione tra le diverse tipologie vengono attratti a tassazione in capo alla controllante tutti i redditi maturati in capo alla controllata estera.

Nell'ordinamento britannico possono considerarsi CFC esclusivamente gli organismi societari dotati di autonoma personalità giuridica controllati in modo diretto o indiretto per di più del 50% da persone giuridiche residenti nel Regno Unito.

A differenza di quanto previsto nelle corrispondenti normative europee dunque non rilevano le partecipazioni detenute dalle persone fisiche alle quali viene invece applicata una apposita disciplina antielusiva.

---

[22] Al riguardo cfr in particolare MARINO, *L'irresistibile fascino delle regole degli altri*, in *Il Sole 24 ore* del 12 gennaio 2000, 21,ove si osserva tra l'altro che "negli Stati Uniti la c.f.c legislation è andata divenendo sempre più articolata e cervellotica al punto che alcuni ne criticano l'impostazione di base: piuttosto che affannarsi dietro la pretesa trasparenza fiscale delle società estere con la ingestibile rideterminazione del loro reddito imponibile negli USA, alcuni commentatori d'oltre oceano suggeriscono una forfettizzazione dello stesso in misura proporzionale all'investimento effettuato all'estero (nello studio il 15%)su cui applicare la corporate income tax americana"

La soglia del controllo necessaria ai fini dell'applicazione della disciplina è stata ridotta dal BUDGET per il 2000 al 40% e quindi è stata portata allo stesso livello previsto dalle nome in tema di transfer pricing.

Qualora si verifichino tali condizioni la tassazione dei proventi della CFC nel Regno Unito si verifica solo quando l'interessenza del soggetto controllante è idonea ad attribuirgli una quota di reddito estero pari al 25% dell'utile complessivamente realizzato dalla CFC.

Ai fini dell'assoggettamento ad imposizione secondo il regime anglosassone è altresì indispensabile che il paese di residenza della CFC sia considerato a regime fiscale privilegiato situazione che si verifica quando alla controllata estera sarebbe applicabile un'aliquota inferiore al 22,50% (minore del 75% rispetto a quella che sarebbe stata imposta in Gran Bretagna).

La normativa prevede anche l'esistenza di una white list contenente l'elencazione di una serie di stati il cui regime impositivo è considerato non permissivo e quindi comporta l'esclusione dal campo di applicazione della norma. A ciò si aggiunge una cospicua casistica di esenzioni che se ben padroneggiata dal consulente fiscale mette facilmente al riparo l'azionista britannico dalle insidie del regime CFC:

- quando la società partecipata estera svolge un'attività industriale o commerciale e ha dunque una reale funzione economica
- quando trattandosi di holding è presente una organizzazione d'affari nel paese di residenza e almeno il 90% del reddito proviene da società controllate a loro volta esenti dall'applicazione e della disciplina.
- quando la società controllata è di tipo industriale e distribuisce ai propri azionisti entro 18 mesi dalla chiusura dell'esercizio un dividendo congruo pari al 90% dei profitti imponibili.

- quando almeno il 35% delle azioni della CFC è quotato in borsa nel paese di residenza della società e oggetto di contrattazioni nei 12 mesi precedenti.
- quando in base al c.d. test motivazionale si fornisce prova che la localizzazione della CFC non aveva come principale obiettivo l'elusione dell'imposta britannica e che comunque il risparmio di imposta ottenuto è stato irrilevante.
- quando la partecipazione detenuta da socio britannico è tale da attribuirgli una quota di reddito inferiore al 25% del totale.
- quando il paese di residenza della CFC è elencato nella white list di Stati che si presumono salvo prova contraria a fiscalità non privilegiata.

Posto che non ricorra uno dei casi di esclusione sopra citati la società azionista residente nel Regno Unito partecipa all'attribuzione dell'utile imponibile. Per le imposte pagate nello Stato straniero viene riconosciuto un credito di imposta così come per quelle pagate in Gran Bretagna viene riconosciuto un credito nel caso in cui i dividendi vengano effettivamente distribuiti dalla CFC.

L'azionista inoltre ha la possibilità di bilanciare il reddito attribuito dalla CFC con le proprie perdite mentre quelle subite dalla CFC possono essere riportate anche negli esercizi successivi.

Le maggiori difficoltà applicative della disciplina possono rinvenirsi nella determinazione della soglia di controllo e dell'ammontare dei profitti esteri cui esso dà diritto: ai fini di tale computo rilevano non solo le partecipazioni da cui derivano diritti di voto ma anche quelle che attribuiscono un diritto alla percezione di un reddito, all'attribuzione di una quota di patrimonio in caso di scioglimento della società, all'esercizio dell'opzione.

8.5 SPAGNA.

Dal 1995 è stata introdotta anche in Spagna la normativa delle controlled foreign companies.

Essa si applica alle società **di** persone o di capitali e ai fondi comuni di investimento stranieri in cui più del 50% del capitale è detenuto in modo diretto o indiretto da una persona fisica o giuridica residente in Spagna. Lo stato della CFC si considera a regime fiscale privilegiato quando fa parte della c.d. black list di paesi che si presumono avere delle aliquote d'imposta inferiori a quelle spagnole oppure della c.d. grey list ma in questo caso solo se l'imposta pagata nello stato di residenza è inferiore al 26.5% (75% dell'aliquota che pagano le società spagnole).

La metodologia utilizzata per attribuire il reddito prodotto dal controllata alla casa madre residente è quella per categoria di reddito la quale come il nome lascia intuire prevede che siano imputati alla controllante solo determinate categorie di proventi non legati all'esercizio di una attività industriale o commerciale: i passive income. Essi comprendono gli utili derivanti da attività finanziarie da proprietà immobiliare o dalla alienazione di esse.

Se il paese di residenza della CFC è considerato " paradiso fiscale" si presume , salvo prova contraria del contribuente che l'utile maturato sia passivo e che al controllante si imputabile ai fini fiscali una quota pari al 15% del costo di acquisizione delle partecipazioni.

Si considera esente invece il reddito generato dalla attività di holding quando la CFC gestisce un'altra società che ha un fatturato prevalentemente derivante da attività commerciale e ne detiene in modo diretto e indiretto più del 5% del capitale azionario.

La disciplina in esame non viene applicata anche nel caso in cui il passive income sia inferiore al 15% del reddito della CFC o al 4% del fatturato complessivo.

La legislazione consente di riportare a nuovo le perdite della controllata nei cinque esercizi successivi allo scopo di controbilanciare gli utili ma no l'operazione inversa.

All'azionista spagnolo è riconosciuto un credito di imposta per quanto pagato nel paese di residenza dalla CFC sull'utile passivo distribuito.

8.6 PORTOGALLO.

La normativa entrata in vigore nel 1995 definisce come CFC una società non residente di cui almeno il 25% del capitale è detenuto direttamente o indirettamente da una persona fisica o giuridica residente in Portogallo.

Non sono previste dalla normativa portoghese deduzioni fiscali in capo a persone fisiche o giuridiche residenti salvo che venga provato che le transazioni avvenute con Paesi a bassa fiscalità sono state effettivamente realizzate.

E' importante osservare che la legislazione in commento non prevede alcuna lista né di Paesi a regime fiscale privilegiato (black list) né di Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro la doppia imposizione (white list).

La normativa in oggetto non risulta applicabile qualora gli utili prodotti dalla società non residente derivano da attività industriali effettivamente svolta nel territorio in cui ha sede la società.

Tale esclusione tuttavia non risulta applicabile qualora l'attività principale della società non residente si sostanzi in attività bancarie od assimilate, attività assicurative, operazioni su titoli. Infine si rileva che l'utile della CFC viene

attribuito all'azionista residente in proporzione alla percentuale di partecipazione nella partecipata estera.

CONCLUSIONI.

Dall'analisi della legislazione CFC vigente in alcuni stati Membri dell'OCSE si rileva che lo schema tipico utilizzato negli ordinamenti stranieri in cui è in vigore la normativa CFC consiste essenzialmente nel tassare i potenziali dividendi in ingresso indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione al fine di contrastare il differimento illimitato del prelievo impositivo nel Paese di residenza della controllante.

Tale differimento d'imposta risiede nel fatto che molti Paesi hanno adottato un sistema di tassazione dei propri residenti su base mondiale (c.d. worldwide taxation) e di conseguenza i redditi percepiti sono sottoposti ad imposizione domestica a prescindere dal Paese da cui originano mediante meccanismi che hanno la funzione di evitare una doppia imposizione sui redditi di provenienza estera.

Pertanto, al fine di contrastare tale differimento d'imposta ottenuto tramite società estere i vari Paesi hanno adottato distinti metodi che tuttavia presentano essenzialmente lo stesso modello generale: gli utili che originano nelle aree a bassa fiscalità in capo alla CFC costituiscono la base imponibile degli azionisti residenti in proporzione alla rispettiva partecipazione e a prescindere dalla effettiva distribuzione dei dividendi.

Nella maggior parte dei paesi le legislazioni antielusive si applicano in presenza dei seguenti requisiti: la presenza di una società indipendente ovvero di un'altra entità dotata di personalità giuridica autonoma; la presenza di una società estera residente in una giurisdizione particolarmente favorevole sotto un profilo

fiscale; un sufficiente grado di influenza nei processi decisionali di quest'ultima società in virtù di requisiti minimi di partecipazione.

Tenuto conto dei predetti requisiti che nelle legislazioni antielusive sono sostanzialmente identici è possibile individuare due approcci alternativi al fine di sottoporre ad imposizione corrente esclusivamente il reddito non distribuito di società estere passive. Come abbiamo in precedenza visto, il primo approccio c.d. jurisdictional si fonda sulle giurisdizioni in cui tali società sono costituite e quello c.d transactional basato sulle singole operazioni da cui originano redditi di natura passiva. Più precisamente il primo si caratterizza per la presenza della black list di Paesi che sono considerati sotto il profilo fiscale giurisdizioni privilegiate in considerazione delle aliquote d'imposta applicate sui redditi di società oppure di speciali regimi fiscali applicabili a determinate categorie di soggetti non residenti. In tal caso gli azionisti residenti di società domiciliate nelle giurisdizioni aventi un regime fiscale privilegiato sono tassati su tutto il reddito non distribuito in proporzione alla loro partecipazione salvo l'applicazione di una determinata esenzione.

Il secondo approccio basato sulle single operazioni poste in essere dalle società costituite all'estero prevede la tassazione indipendentemente dalla giurisdizione di residenza delle società estere di tutti i redditi passivi derivanti da operazioni concluse a scopo elusivo e non in virtù di un interesse economico.

In altri termini, sulla base di tale metodo sono assoggettati a tassazione in capo agli azionisti residenti i redditi passivi delle società estere a prescindere dal Paese di residenza. Occorre precisare, infine, che generalmente nell'approccio basato sulle giurisdizioni di residenza delle società estere sono previsti taluni casi di esenzione al fine di non penalizzare i soggetti residenti che svolgono effettivamente attività imprenditoriale all'estero.

BIBLIOGRAFIA.

ANDREOLI, *Il rapporto dell'OCSE sulla concorrenza fiscale dannosa* in *Riv. Dir. Trib*., 1999, IV, 9 ss.

ANELLO, *Controlled foreign companies rules: luci ed ombre*, in *Corr.Trib*., 2000, 161 ss.

BELLUZZO, *Collegato fiscale alla legge finanziaria per il 2000, Nuova regola CFC contro i paradisi fiscali* in *Il Fisco*,2001, 4980 ss.

DIBOUT, *L'article 209B du CGI estil compatibòe avec les convcentions fiscales internationales et le droit comunautairrre?* in *Droit fiscal* 44/1990, 1485 ss.

GUERRA, *Riflessioni critiche e spunti sistematici sulla introducenda disciplina delle controlled foreign companies (art. 127 bis del TUIR)* in *Rass. Trib*., 2000, 1399 ss.

MAGENTA e VALDONIO "*Istruzioni ministeriali sulla nuova normativa CFC francese*" in *il Fisco* n. 19/99, 6629.

MAISTO, *Il regime di imputazione dei redditi delle imprese estere partecipate (c.d. Controlled foreign companies)* in *Riv. Dir. Trib*., 2000, 39 ss.

MARINO, *L'irresistibile fascino delle regole degli altri,* in *Il Sole 24 ore* del 12 gennaio 2000, 21.

PEZZUTO, *Il nuovo regime in materia cfc (Controlled foreign companies)* in *Il Fisco,* 2001, 1472 ss.

POLLARI- PERLINI, *Luci ed ombre delle recenti disposizioni fiscali interne a portata ultraterritoriale, il nuovo art. 127 bis del TUIR* in *Il Fisco,*2001, 300 ss.

ROTONDARO, *Note minime di compatibilità dei regimi fiscali cfc con il diritto comunitari,. Alcune riflessioni sul caso italiano* in *Riv.Dir.Trib.*,2000,517 ss.

STEVANATO, *Controlled Foreign Companies*: *concetto di controllo e imputazione del reddito,* in *Riv. Dir. Trib.*, I, 2000, 807 ss.